REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1905 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2026

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 per quanto riguarda la modifica e il ritiro delle domande di aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ([1]), in particolare l'articolo 75, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che gli Stati membri impongano che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafo 2, di tale regolamento e attuati nell'ambito dei loro piani strategici della PAC.

(2) L'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione ([2]) stabilisce le norme relative alla modifica o al ritiro delle domande di aiuto. Conformemente a tali norme, i beneficiari possono modificare o ritirare la domanda di aiuto in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dallo Stato membro, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi.

(3) Il piano d'azione per i concimi ([3]), presentato dalla Commissione nel maggio 2026, comprende norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. In tale contesto il regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) recante modifica del regolamento (UE) 2021/2116 ha consentito agli Stati membri, in relazione all'anno di domanda 2026, di aumentare fino al 75 % il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell'ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]).

(4) Il regolamento (UE) 2026/1768 prevede inoltre la possibilità di versare anticipi prima del 16 ottobre 2026. Grazie a tale possibilità, il periodo entro il quale i beneficiari sono autorizzati a modificare le domande di aiuto a norma dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 può essere notevolmente ridotto. Pertanto, al fine di concedere ai beneficiari tempo sufficiente per modificare le rispettive domande di aiuto, è opportuno modificare le norme che disciplinano il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 in modo che non siano collegate al pagamento di anticipi.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune (GU L 183 dell'8.7.2022, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj).

([3]) Comunicazione della Commissione, «Piano d'azione per i concimi: un partenariato per garantire la disponibilità, l'accessibilità economica e l'autonomia strategica dei concimi prodotti internamente nell'UE», COM(2026) 310 final.

([4]) Regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente (GU L, 2026/1768, 21.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1768/oj).

([5]) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj).
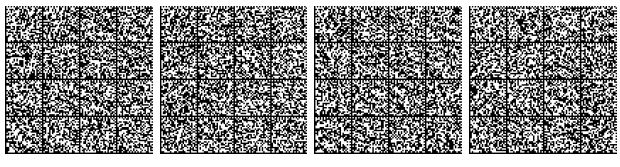
([6]) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/229/oj).